

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FORMAGGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 05/02/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- in data 26/08/2025, disponeva un bonifico di euro 500,00 a favore di un beneficiario risultato coinvolto in una truffa;
- in data 08/09/2025, sporgeva denuncia presso i carabinieri;
- in data 10/09/2025, veniva presentato reclamo alla banca;

- quest'ultima riscontrava il reclamo comunicando di aver effettuato il tentativo di recall del bonifico, ma senza esito positivo, respingendo la richiesta di rimborso;
- la banca non ha fornito evidenza documentale dell'avvenuto recall (data, estremi comunicazione, risposta della banca beneficiaria), né chiarimenti sulla possibilità di reiterare il recall, nonostante la natura fraudolenta dell'operazione, già denunciata all'Autorità Giudiziaria.

Il ricorrente domanda, quindi, di accertare la condotta dell'intermediario nella fase del reclamo e del recall, valutando eventuali profili di responsabilità dello stesso nella tutela del cliente; domanda, inoltre, il rimborso della somma di euro 500,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto, riportato il fatto, afferma quanto segue:

- il ricorrente, come riferito e ammesso, ha inserito, disposto ed eseguito autonomamente un bonifico istantaneo di € 500,00;
- nessuna censura può essere mossa alla Banca avuto riguardo alla disposizione dell'ordine di bonifico istantaneo sul conto corrente del beneficiario, seguendo le istruzioni impartite dallo stesso cliente;
- quando - ben tredici giorni dopo - il ricorrente si è accorto della truffa e ha informato il servizio clienti, l'operazione risultava già eseguita e non più revocabile, tenuto conto altresì che si trattava di un bonifico istantaneo; per tale ragione la banca non ha potuto accogliere la richiesta di restituzione del bonifico;
- la banca si è tempestivamente attivata per effettuare il tentativo di recall del bonifico, ma non è stato possibile restituire alcun importo poiché la banca beneficiaria del bonifico ha fornito riscontro negativo al richiamo. Ciò non è imputabile all'intermediario resistente.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia è un'operazione contestata, per un importo di euro 500,00, posta in essere il 26.08.2025.

È agli atti la denuncia del cliente presentata in data 08.09.2025, ossia tredici giorni dopo l'esecuzione del bonifico.

È pacifico che l'operazione oggetto del ricorso è stata eseguita direttamente dal cliente, il quale – cadendo vittima di un raggio – ha personalmente disposto il pagamento, seguendo le istruzioni impartite dal frodatore. Secondo l'orientamento dei Collegi ABF, quando l'operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), l'operazione stessa deve considerarsi autorizzata; pertanto, non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/EU ("PSD2") e al D.lgs. n. 11/2010.

Il ricorrente lamenta la responsabilità dell'intermediario convenuto in relazione al recall del bonifico. Al riguardo, il Collegio osserva, anzitutto, che il bonifico in questione era di tipo istantaneo e quindi immediatamente eseguito; in secondo luogo, che il cliente si è avveduto della truffa subito solo tredici giorni dopo la disposizione di bonifico. Coerente risulta, quindi, l'affermazione della banca secondo la quale, anche considerato il tempo trascorso, la procedura di recall esperita non abbia avuto esito positivo.

Il ricorrente domanda, inoltre, di valutare eventuali profili di responsabilità della banca nella tutela del cliente. Tale domanda, tuttavia, appare generica e non circostanziata, non venendo, infatti, precisato sotto quale (ulteriore) profilo la responsabilità della banca possa essere dedotta. Al contrario, ritiene questo Collegio come emerga inequivoca la valenza eziologica determinante della condotta gravemente negligente del ricorrente nella causazione dell'evento dannoso lamentato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE